

IN BREVE n. 09 - 2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AL VIA IL BONUS NIDO 2021

Col messaggio n. 802/2021 è stata pubblicata dall'Inps la procedura di acquisizione delle istanze da parte dei genitori al Bonus nido 2021.

Le domande di agevolazioni a sostegno del reddito delle famiglie sono previste dall'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

- contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;
- contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La misura consiste nell'erogazione di un beneficio economico annuo

- **di 1.500 euro** (136,37 euro al mese) per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro (o sprovvisti di ISEE valido);
- **di 2.500 euro** (227,27 euro al mese) per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro;
- **di 3.000 euro** (272,72 euro al mese) per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro.

L'importo viene corrisposto dall'INPS in **11 mensilità annue** al genitore richiedente previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private, nel limite dell'importo della retta.

In particolare:

- la domanda di contributo del nido va presentata dal genitore che sostiene l'onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza per i quali si intende ottenere il beneficio; il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione di avvenuto pagamento delle rette.
- la domanda di contributo per supporto domiciliare va presentata dal genitore convivente col figlio supportata da attestazione del pediatra che dichiara l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido per grave patologia cronica.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 802 del 24.02.2021 (documento 051)

INPS - BONUS ASILO NIDO 2021. ONLINE IL SERVIZIO e IL VIDEOTUTORIAL da DplMo

È online la procedura che consente di presentare e consultare le domande per l'accesso al [Bonus asilo nido 2021](#).

I genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016, potranno accedere a un bonus per sostenere le spese per l'asilo nido o un contributo per il supporto, presso la propria abitazione, per bambini affetti da gravi patologie. Le domande possono essere presentate attraverso il sito INPS al servizio dedicato o presso i patronati.

Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all'ISEE minorenni.

All'interno del servizio è presente un [video tutorial](#) che fornisce tutte le informazioni necessarie e illustra le fasi della presentazione della domanda.

MEF - PROROGA DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE RATE DELLA ROTTAMAZIONE TER E DEL SALDO E STRALCIO da DplMo - fonte:

Mef

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 36 del 27 febbraio 2021, informa che è in corso di redazione il **provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter”** (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del **“saldo e stralcio”** (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018).

Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter.

Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto.

INPS - MERCATO DEL LAVORO: PUBBLICATO IL RAPPORTO ANNUALE 2020 da Dpl Mo - fonte: INPS

È stato pubblicato dall'Inps il **Rapporto annuale sul mercato del lavoro 2020**, frutto della collaborazione sviluppata nell'ambito dell'accordo quadro tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL.

Il Rapporto, dal titolo **“Il mercato del lavoro 2020: una lettura integrata”**, è suddiviso in sette capitoli:

- “Il mercato del lavoro nel 2020: una crisi senza precedenti”;
- “L'impatto della pandemia sul mercato del lavoro”;
- “Strategie e prospettive occupazionali delle imprese a seguito della pandemia” ;
- “La dinamica delle attivazioni e delle cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente”;
- “Effetti della pandemia sulla continuità del lavoro”;
- “Gli strumenti di sostegno al reddito e all'occupazione nel contesto della pandemia” ;
- “Lavoro e salute: infortuni sul lavoro e malattie professionali nell'ultimo quinquennio”.

Complessivamente, il Rapporto intende fornire una base empirica e analitica utile a favorire lo sviluppo del dibattito pubblico sul tema del lavoro, anche nel difficile contesto attuale.

[Leggi il Rapporto](#)

 **CTRL + clic**

RIMANERE AL LAVORO OLTRE L'ETA' PENSIONABILE estratto da

PensioniOggi

Settore privato

Nella Sentenza a Sezioni Unite numero 17589/2015 è ora previsto che la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile sino a compimento del 70esimo anno di età può avvenire solo a seguito di uno specifico accordo con il datore di lavoro.

La Legge Fornero *"non attribuisce al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, né consente allo stesso di scegliere tra la quiescenza o la continuazione del rapporto, ma prevede solo la possibilità che, grazie all'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settanta anni, si creino le condizioni per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa di settore"*.

Si tratta, dunque, di un incentivo: *"le parti consensualmente stabiliscano la prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca valutazione di interessi"*.

La prosecuzione del rapporto di lavoro sino all'età dei 70 anni, pertanto, non è un «*diritto potestativo*» del lavoratore.

Settore pubblico

I limiti di permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni - cioè 65 anni almeno nelle generalità delle pubbliche amministrazioni (dl n. 101/2013 articolo 2 commi 4-5) possono essere superati solo per far acquisire il primo diritto a pensione: in via eccezionale, la possibilità di permettere il proseguimento dell'impiego fino ai 70 anni (più l'adeguamento alla stima di vita) è previsto solo se tale prolungamento consente al lavoratore di perfezionare il requisito contributivo utile per la pensione di vecchiaia (cioè i 20 anni di contributi).

La risoluzione d'ufficio avviene invece al compimento del 70° anno di età nei confronti dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato, dei professori universitari essendo previsto nei loro confronti il limite di permanenza in servizio è più alto di 5 anni rispetto alla generalità degli altri dipendenti pubblici

Decreto legge 101/2013 - articolo 2 commi 4-5

4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI MARZO 2021 da

DplMo - fonte: Inps

Il cedolino della pensione, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul cedolino della pensione di marzo 2021.

La data di pagamento

Per il mese di marzo 2021 il pagamento avviene con valuta 1° marzo.

Sulla base dell'ordinanza n. 740 del 12 febbraio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per marzo per coloro che riscuotono presso Poste Italiane SpA è prevista l'anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni.

In particolare, il pagamento presso Poste viene effettuato dal 23 febbraio al 1° marzo. Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane hanno scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente calendario:

- A-B: martedì 23 febbraio;
- C-D: mercoledì 24 febbraio;
- E-K: giovedì 25 febbraio;
- L-O: venerdì 26 febbraio;
- P-R: sabato (mattina) 27 febbraio;
- S-Z: lunedì 1° marzo.

Trattandosi esclusivamente di un'anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque, per marzo, il primo giorno bancario del mese.

Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l'incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l'INPS ne richiederà la restituzione.

Riduzione delle pensioni di importo elevato

Lo scorso mese, effettuate le operazioni di verifica della congruità degli importi trattenuti nel corso del 2020 a titolo di riduzione delle pensioni di importo elevato, di cui all'articolo 1, commi 261 e seguenti, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cosiddette pensioni d'oro), nel caso di un conguaglio negativo, è stato avviato il recupero suddiviso in quattro rate.

Sul rateo di pensione di marzo viene pertanto effettuato il recupero della seconda rata del conguaglio.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di marzo, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020.

Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Da questo mese viene avviata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, che proseguirà fino a novembre 2021.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione del mese di febbraio il recupero delle ritenute erariali relative al 2020 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo dell'IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro, il debito d'imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2021.

Sono stati effettuati, inoltre, i conguagli per il recupero delle imposte sospese in caso di calamità naturali.

PARLAMENTO - PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL CD. MILLEPROROGHE

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183](#) (cd. Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

[il Testo coordinato](#)

CTRL + clic

Il nuovo [allegato 1](#) alla Legge Milleproroghe

INPS - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: DAL 28 FEBBRAIO OBBLIGATORIO «PAGOPA» da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 847 del 26 febbraio 2021, comunica che dal 28 febbraio è obbligatorio utilizzare **PagoPA**, disponibile sul [Portale dei Pagamenti](#), per ogni tipologia di incasso. Dalla stessa data, inoltre, sono stati dismessi i sistemi di incasso non più aderenti alla normativa, con la sola eccezione del modello F24 e del Sepa Direct Debit (SSD).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 847 del 26.02.2021 (documento 052)

RIFIUTO ALLA VACCINAZIONE COVID DEL LAVORATORE e TUTELA INAIL

Nota Inail 1° marzo 2021:

- se il lavoratore rifiuta di vaccinarsi ha comunque diritto alla copertura assicurativa in caso di contagio, ma non al risarcimento del danno;
- il rifiuto di vaccinarsi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto a un trattamento sanitario che, seppur fortemente raccomandato, non può essere condizione a cui subordinare la copertura assicurativa.

Da tenere presente (Garante Privacy) che nella attualità

“solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all'efficacia e all'affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).”

ALLEGATI A PARTE - INAIL Nota 1.03.,2021 (documento 053)

IMPEDIMENTO DI SALUTE CERTIFICATO DAL MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA. NON È SEMPRE SUFFICIENTE

da Doctor News di giovedì 4 marzo 2021 a cura di avv. Ennio Grassini www.dirittosanitario.net

Il medico di medicina generale (cioè il medico di base) non è un pubblico dipendente, ma un libero professionista che svolge l'attività per conto del Servizio sanitario nazionale in regime di convenzione e i suoi atti hanno rilevanza pubblicistica solo in quanto compiuti alle condizioni e nei modi previsti dalla convenzione medesima; quest'ultima prevede, com'è noto, che l'attività convenzionata si svolga unicamente nei confronti degli assistiti iscritti nell'apposito elenco. Diverso è invece il caso delle prestazioni sanitarie rese direttamente dalle strutture delle AA.SS.LL. e dalle Aziende ospedaliere (servizi di pronto soccorso, ricoveri, etc.), le quali non possono discriminare fra gli utenti in ragione del loro status.

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE e DETRAZIONI AGLI EREDI

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Gradirei sapere se le spese per la ristrutturazione dell'abitazione principale di una persona deceduta possono essere portate in detrazione dagli eredi (moglie/figli). Se sì, a quali condizioni?

Risponde Paolo Calderone

Come precisato più volte dall'Agenzia delle entrate e ribadito anche in questa rubrica, in caso di decesso del contribuente che non ha potuto usufruire in tutto o in parte della detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi (in parti uguali) che conservano la "detenzione materiale e diretta dell'immobile".

In pratica, l'agevolazione spetta agli eredi che possono disporre dell'immobile, anche se non lo utilizzano come propria abitazione principale.

La condizione della detenzione del bene deve sussistere non solo per l'anno di accettazione dell'eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole usufruire della rata di detrazione. Se, per esempio, l'erede concede in comodato o in locazione l'immobile ereditato che deteneva, egli non può usufruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Al termine del contratto di comodato o di locazione potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

Inoltre, la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento. In sostanza, nel caso in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà usufruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.

Si ricorda, infine, che quando ci sono più eredi, ma solo uno di loro abita l'immobile ereditato, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, poiché gli altri non hanno la disponibilità.

BONUS BEBE' 2021

Inps messaggio n. 918/2021: via libera alla presentazione delle domande per il bonus bebè per le nascite tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, previsione prorogata nella legge di bilancio 2021.

Misura del beneficio economico invariato rispetto il 2020 e precisamente:

- 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
- 1440 euro (120 euro al mese) per nucleo familiare con ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro oppure non sia in possesso di ISEE.

Per nascite o adozioni/affidamenti preadottivi successivi al primo figlio: maggiorazione del 20%.

La domanda va presentata entro 90 giorni dall'evento nascita o adozione/affidamento preadottivo (per eventi dal 1° gennaio 2021, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 3 marzo 2021). Se il genitore presenta la domanda tardivamente, cioè oltre 90 giorni dall'evento nascita o adozione/affidamento preadottivo, il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue fino al compimento di un anno dall'evento (nascita, adozione o affidamento).

La presentazione della domanda può essere effettuata:

- tramite il portale Web dell'Inps;
- tramite Contact Center integrato
- tramite patronato.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 918 del 3.03.2021 (documento 054)